



COMUNE DI PUTIGNANO

- Città Metropolitana di Bari -

Prot. n. 25571 del 04/05/2021

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO CUI ATTINGERE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DAL COMUNE DI PUTIGNANO, PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO/CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO/CONTRATTI DI CONCESSIONE/CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO:

- l'art. 77, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- l'art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- l'art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 2020, ha sospeso fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del predetto comma 3 dell'art. 77, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- l'art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22.04.2021 avente per oggetto *“Approvazione del Regolamento comunale per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni”*;

In virtù di tanto, si rende noto:

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

1. Con il presente avviso il Comune di Putignano, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22.04.2021, intende costituire un elenco di esperti da cui attingere per l'individuazione dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici degli appalti, delle concessioni, delle convenzioni e degli accordi quadro da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 – Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco coloro i quali non abbiano in corso alcun rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Putignano e siano in possesso dei requisiti sotto indicati:
 - a) rivestire una delle seguenti qualifiche professionali:
 - dirigente, funzionario o esperto alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni;
 - professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
 - professionisti esercenti professioni regolamentate in possesso di esperienza lavorativa, l'iscrizione dei relativi albi professionali nell'ambito di attività richiesta dalla procedura di gara di almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni e che abbiano assolto gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
 - personale in quiescenza che abbia rivestito, durante il servizio attivo, una delle sopra elencate qualifiche, ad esclusione dei casi in cui il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quinquennio dalla data di pubblicazione del bando di gara;
 - b) comprovate conoscenze ed esperienze professionali nell'area di competenza, di norma non inferiori a cinque anni, maturate con specifico riferimento alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti Locali, da descrivere analiticamente nel curriculum vitae;
 - c) non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - d) non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - e) non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

- f) non aver riportato condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera e);
 - g) non aver riportato condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - h) non avere a proprio carico l'applicazione, con provvedimento anche non definitivo del tribunale, di alcuna misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - i) non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, non ricoprire cariche politiche, non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, a partire dal biennio antecedente alla data della richiesta di iscrizione.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e persistere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere firmata digitalmente ed inviata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@cert.comune.putignano.ba.it, indicando nell'oggetto "Domanda di iscrizione nell'elenco di esperti esterni per la nomina delle Commissioni Giudicatrici".
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. curriculum vitae firmato digitalmente, con indicazione di tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui al successivo art. 5;
 - b. copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.
3. Nel caso in cui il candidato non disponga di firma digitale, la domanda di iscrizione ed il curriculum vitae potranno essere sottoscritti in modo autografo e, previa scansione, inviati in formato pdf.
3. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa una eventuale nomina. Il Comune di Putignano si riserva di individuare, di volta in volta, i componenti delle commissioni attraverso la rotazione fra gli iscritti selezionati in base alle competenze dichiarate nel curriculum.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. L'elenco è aperto e per la presentazione della domanda di iscrizione non è previsto alcun termine di scadenza. Tutti coloro che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti nell'elenco.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di nomina del soggetto iscritto in una commissione, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione e di aggiornamento.
3. L'elenco sarà aggiornato e/o integrato costantemente, sulla base delle domande di iscrizione pervenute.
4. È facoltà dell'iscritto chiedere in ogni momento l'aggiornamento e/o la cancellazione dall'elenco.
5. L'Amministrazione può disporre la cancellazione d'ufficio di un iscritto dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per la nomina a componente delle Commissioni Giudicatrici;
 - b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione e/o di aggiornamento, accertata a seguito della verifica di cui al precedente comma 2;
 - c. n.2 rifiuti della nomina a componente di Commissione Giudicatrice senza giustificato motivo;

- d. grave negligenza e/o imperizia e/o inidoneità dimostrata nell'espletamento dell'incarico di componente di Commissione Giudicatrice, ivi compreso il mancato rispetto dei termini fissati per lo svolgimento delle operazioni concorsuali.

Art. 5 – Modalità di individuazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici

1. L'iscrizione nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Ente, né alcun diritto in capo all'iscritto in ordine ad una eventuale nomina a componente di Commissione Giudicatrice.
2. La scelta dei componenti esterni da nominare nelle Commissioni Giudicatrici sarà effettuata come segue:
 - a) sulla base della tipologia della gara e delle materie oggetto della stessa verrà selezionata dal R.U.P. la rosa di nominativi fra cui individuare, per rotazione, i componenti designati;
 - b) la rosa di nominativi deve essere almeno doppia rispetto ai commissari da incaricare e sarà composta da iscritti all'elenco in possesso di competenze, professionalità ed esperienze nella materia oggetto dell'affidamento;
 - c) nel caso in cui gli iscritti individuati secondo il precedente paragrafo siano in numero inferiore a quello richiesto, si potrà procedere ad implementare la rosa mediante richieste da inoltrare agli ordini professionali, alle Università degli Studi ovvero ad altre Pubbliche Amministrazioni, in ragione della specifica competenza e professionalità nel campo oggetto di affidamento;
 - d) il presidente sarà scelto a sorte tra i componenti come sopra selezionati.
3. La nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici avviene nel rispetto del principio di rotazione: di norma, chi abbia fatto parte di una Commissione Giudicatrice non può ricevere una nuova nomina prima che sia trascorso un anno dalla conclusione del precedente incarico. L'eventuale deroga a tale principio dovrà essere motivata.
4. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

Art. 6 – Espletamento dell'incarico

1. I componenti nominati dovranno accettare l'incarico, producendo, ove ricorra l'obbligo, autorizzazione all'espletamento dello stesso, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente.
2. In sede di accettazione, i componenti dovranno impegnarsi a rispettare i tempi di svolgimento delle operazioni concorsuali determinate dall'Ente, sulla base delle previsioni regolamentari. Il mancato rispetto di tali termini comporterà la cancellazione dall'elenco.
3. I componenti delle Commissioni Giudicatrici, nella seduta di insediamento, dovranno dichiarare l'assenza di rapporti di parentela e di affinità, entro il quarto grado, tra di essi e con il segretario ed i candidati e, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e di impegnarsi a segnalare eventuali incompatibilità che dovessero sorgere o di cui venissero a conoscenza nel corso della procedura concorsuale.

Art. 7 – Determinazione dei compensi dei commissari di gara

1. A fronte dell'espletamento dell'incarico spetteranno i compensi determinati sulla base dell'importo della gara, del numero di offerte pervenute e del livello di complessità delle valutazioni richieste;
2. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, per le concessioni, le convenzioni, gli accordi quadro ed i contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), i compensi dei componenti esterni saranno determinati come segue:

- a) Il Compenso Base (CB) sarà determinato con riferimento all'importo del contratto da affidare, secondo le aliquote di seguito specificate:

FASCE IMPORTO CONTRATTO	COMPENSO BASE (C.B.)
Fino a €. 150.000,00	2,5 per mille
Da €. 150.000,01 a €. 300.000,00	2,2 per mille
Da €. 300.000,01 a €. 500.000,00	2 per mille
Da €. 500.000,01 a €. 800.000,00	1,7 per mille
Da €. 800.000,01 a €. 1.000.000,00	1,3 per mille
Da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00	1 per mille
Da €. 2.000.000,01 a €. 5.000.000,00	0,8 per mille
Da €. 5.000.000,01 in su	0,5 per mille

- b) In base al numero di offerte da esaminare, sarà computato un incremento del compenso base (CB) come sopra calcolato, per numero di offerte (INO), pari al 10% del CB per ogni offerta pervenuta (1 offerta = 10% del CB, 2 offerte = 20% del CB, 3 offerte = 30% del CB, e così via);
- c) In base agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica-qualitativa previsti dalla lex specialis di gara, sarà computato un incremento del compenso base (CB) come sopra calcolato, per elementi di valutazione (IEV), pari al 10% del CB per ogni elemento o sub-elemento di valutazione ulteriore rispetto a 5 (6 elementi o subelementi = 10% del CB, 7 elementi o sub-elementi = 20% del CB, 8 elementi o subelementi = 30% del CB, e così via).

3. Per le procedure di affidamento di **servizi tecnici**, i compensi dei componenti esterni saranno determinati come segue:

- a) il Compenso Base (CB) sarà determinato con riferimento all'importo del contratto da affidare, secondo le aliquote di seguito specificate:

FASCE IMPORTO CONTRATTO	COMPENSO BASE (C.B.)
Fino a €. 100.000,00	1 per cento
Da €. 100.000,01 alla soglia	0,8 per cento
sopra soglia	0,6 per cento

- b) in base al numero di offerte da esaminare, sarà computato un incremento del compenso base (CB) come sopra calcolato, per numero di offerte (INO), pari al 10% del CB per ogni offerta pervenuta (1 offerta = 10% del CB, 2 offerte = 20% del CB, 3 offerte = 30% del CB, e così via);
- c) in base agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica-qualitativa previsti dalla lex specialis di gara, sarà computato un incremento del compenso base (CB) come sopra calcolato, per elementi di valutazione (IEV), pari al 10% del CB per ogni elemento o sub-elemento di valutazione ulteriore rispetto a 5 (6 elementi o subelementi = 10% del CB, 7 elementi o sub-elementi = 20% del CB, 8 elementi o subelementi = 30% del CB, e così via).

4. Il corrispettivo finale sarà determinato dalla sommatoria del compenso base (CB) di cui ai precedenti commi 2 e 3, lett. a, con l'incremento per numero di offerte (INO) di cui ai precedenti commi 2 e 3, lett. b, con l'incremento per elementi di valutazione (IEV) di cui ai precedenti commi 2 e 3, lett. C;

5. Qualora il calcolo dei corrispettivi, come sopra determinato (CB + INO + IEV), comporti un totale inferiore a €. 600,00, il compenso riconosciuto sarà pari a tale valore minimo.
6. Qualora il calcolo dei corrispettivi, come sopra determinato (CB + INO + IEV), comporti un totale superiore a €. 5.000,00, il compenso riconosciuto sarà pari a tale valore massimo.
7. Sono a carico dell'ente e computati separatamente, gli oneri relativi alla cassa previdenziale e l'IVA, se dovuti, ed all'IRAP nella misura fissa dell'8,5% del corrispettivo (CB + INO + IEV).

Art. 8 – Pubblicazione dell'avviso

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Putignano <http://www.comune.putignano.ba.it> nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Putignano, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività connesse alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco.

Art. 10 – Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è l'Ing. Cosimo D'Adorante, Istruttore Direttivo Tecnico/Amministrativo dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Putignano. Eventuali informazioni possono essere chieste all'indirizzo mail: lavoripubblici@comune.putignano.ba.it.

Il Dirigente V Area

Ing. Giovanni Colaianni